



Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua Settore Tecnologico

Indirizzi ed Articolazioni:

*Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica)-Sistema Moda*

ISTITUTO TECNICO - "G.C. FALCO" - CAPUA
Prot. 0008281 del 08/09/2018
01-01 (Uscita)

Capua, 08/09/2018
Ai Sigg. Docenti
Al DSGA
Ai Collaboratori Scolastici
Agli Assistenti Tecnici
Alla RSU
All'Albo
Al Sito Web
SEDI

AVVISO N° 229/2018

Oggetto: Istruzioni operative per la vigilanza sugli studenti – Norme di sicurezza.

Gli studenti sono *affidati* agli insegnanti tramite i provvedimenti adottati relativi all'assegnazione dei singoli docenti alle classi e alla predisposizione dell'orario di insegnamento articolato settimanalmente o in modo flessibile alla stregua, in particolare, delle norme connesse all'autonomia scolastica (art. 21 L. 59/1997 e gli artt. 4 e 5 del Regolamento sull'autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche, DPR n.275/1999) e della disciplina contrattuale (CCNL vigente).

Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli studenti e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente e quindi in occasione delle *attività* definite di *insegnamento* (nelle quali rientrano le attività didattiche frontali, gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi, e tutte le altre attività collegate al completamento dell'orario di servizio), così come durante i “*cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni*”, durante i quali gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe per accogliere e vigilare sugli studenti. I docenti rispondono in tutti i casi in cui *singoli* studenti o *gruppi* di studenti, provenienti anche da classi diverse, sono *ad essi espressamente affidati* per svolgere attività curricolare o extra-curricolare, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo che in caso di svolgimento di attività aggiuntive di insegnamento deliberate dal Collegio Docenti.

L'esigenza della vigilanza viene affermata con riferimento al rapporto tra Famiglia e Scuola e con il fatto che quest'ultima assolve, nel tempo in cui lo studente è ad essa affidato, la funzione di sorveglianza, oltre a quella di istruzione, attribuita in via generale ai genitori. Non è a caso che il Codice Civile delinea il regime di responsabilità della Scuola, con riferimento agli obblighi di vigilanza, nell'articolo 2048 e subito dopo quello dei genitori, definito nel primo comma.

Pag.1



Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua Settore Tecnologico

Indirizzi ed Articolazioni:

*Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica)-Sistema Moda*

Allorché il minore, sottoposto alla sorveglianza dei genitori varca l'ingresso principale dell'edificio scolastico all'inizio dell'orario delle lezioni, sorge automaticamente l'obbligo di vigilanza da parte della Scuola e, per essa, del personale docente e non docente che vi opera con compiti diversi.

Si può trattare dell'obbligo di vigilanza di un dipendente ausiliario nel tempo di permanenza dell'allievo nel locale al quale l'ausiliario è assegnato ai fini dello svolgimento del servizio (per esempio androne o cortile contiguo al cancello di ingresso, ovvero un piano dell'edificio scolastico, o ancora nei pressi dei servizi igienici) o del docente, con il riferimento dell'ambiente in cui si svolge o si svolgerà l'attività didattica, o ancora degli Assistenti Tecnici, nelle ore in cui gli studenti svolgono attività nei laboratori.

L'affidamento dello studente alla Scuola per scopo di istruzione, che si concretizza automaticamente al suo ingresso nell'ambito dell'edificio scolastico, sospende l'obbligo di vigilanza che incombe in via generale ai genitori. L'obbligo di vigilanza dei genitori si riattiva allorché il minore, al termine dell'orario delle lezioni, lascia la Scuola, uscendo dall'edificio.

In sostanza l'obbligo di vigilanza della Scuola si specifica con riferimento all'orario dell'attività scolastica e della presenza dello studente presso di essa.

Al fine di garantire la necessaria vigilanza di seguito (Allegato n.1) si riportano le istruzioni operative cui il personale docente e il personale ATA debbono attenersi.

Firmare su foglio accluso per presa visione presso il FRONTE -OFFICE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr. Angelina LANNA

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa